

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

VALUTAZIONE PRELIMINARE - ART. 6, COMMI 9 E 9-BIS, D.LGS. 152/2006

Progetto: Spostamento dell'impianto di lavorazione degli inerti all'interno dell'attuale perimetro di cava autorizzata (autorizzazione del Comune di Piegaro n. 0003702-P del 29/04/2015 - proroga prot. n. 4220 del 30/04/2025), Comune di Piegaro (PG), loc. Casali Accovile

Proponente: PISELLI CAVE S.R.L.

**PARERE UNITARIO AI SENSI DELL'ALLEGATO 1, ART. 4, COMMA 1
DELLA D.G.R. n. 1270 del 23/12/2020**

La Commissione, costituita da:

Esperti ambientali

- Ing. Gianluca Massei, per la componente: Agenti fisici, monitoraggio acque, aria e clima;
- Dott.ssa Federica Fiorentini, per la componente: Aree naturali protette, sistemi naturalistici, vegetazione, biodiversità, ecosistemi;
- Dott. Geol. Andrea Motti, per la componente: Rischio idrogeologico, difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
- Arch. Roberta Panella, per la componente: Tutela del paesaggio, beni storico-culturali, archeologici e paesaggistici;

Esperti tecnici

- Ing. Simone Padella, per il Settore: Risorse minerarie ed estrattive.

Riunitasi in data 24/03/2026

VISTA l'istanza e gli "elementi informativi" forniti dal Proponente mediante la "*lista di controllo*" per la valutazione preliminare, predisposta conformemente al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

VISTA la documentazione e gli elaborati grafici allegati alla lista di controllo.

CONSIDERATI: la tipologia progettuale, le finalità e le motivazioni della proposta progettuale, la localizzazione e le caratteristiche del progetto, le interferenze del progetto sia con aree sensibili e/o vincolate che con il contesto ambientale e territoriale interessato nonché gli elementi informativi forniti.

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)**D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021**

PRESO ATTO che il progetto di modifica in argomento prevede lo spostamento dell'impianto di lavorazione degli inerti attualmente ubicato all'interno del lotto 3, nella parte centro-occidentale del sito di cava, in un'altra parte dell'area di cava coincidente con la parte meridionale dell'attuale piano di fondo cava.

Tale spostamento si rende necessario per dare seguito a quanto autorizzato con la *"1ª Variante - Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e di ricomposizione ambientale in Località Casali Accovile nel Comune di Piegaro"* rilasciata dal Comune di Piegaro (Prot_Par 0010623 del 29/10/2025) che ha assentito alla realizzazione della modifica non sostanziale del progetto precedentemente autorizzato (aut. n. 0003702-P del 29/04/2015 del Comune di Piegaro, prorogata con atto comunale prot. n. 4220 del 30/04/2025), costituita dalla possibilità di avviare la coltivazione anche nel Lotto 3 senza aver completato la coltivazione del Lotto 2. Considerato che all'interno del Lotto 3, con Concessione edilizia n. 82/88 del 31/05/1988, era stato posizionato il tutt'ora attivo impianto di lavorazione a secco degli inerti estratti, al fine di poter completare il progetto così come autorizzato, risulta necessario procedere con lo spostamento dell'impianto in una parte differente dell'area di cava.

CONSIDERATO che la Commissione è tenuta a valutare, sulla base dell'esame istruttorio degli elementi conoscitivi forniti dal Proponente in sede di istanza, l'eventuale sussistenza di possibili "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente", ovvero di possibili "impatti ambientali significativi e negativi", conseguenti alla realizzazione della modifica progettuale in esame, proposta dalla Soc. Piselli Cave S.r.l..

ATTESO che:

- lo spostamento dell'impianto di lavorazione degli inerti non determina incrementi della superficie interessata dal progetto e/o aumenti delle volumetrie dei materiali escavati e non prevede modifiche delle metodologie di escavazione della cava già autorizzate e/o dei macchinari/mezzi utilizzati presso il sito per l'abbattimento e il trasporto dei materiali e/o del ciclo di lavorazione degli inerti.
- relativamente alle opere previste in progetto, si rileva che l'intervento prevede lo smontaggio, trasporto e rimontaggio, internamente alla cava, dei macchinari dell'impianto e pertanto non comporta particolari disturbi ambientali connessi alla fase di cantiere;
- in riferimento alla fase di esercizio, si rileva che la proposta progettuale prevede un abbassamento delle quote di imposta dell'impianto di circa 15 metri, la presenza di una fascia di rispetto stradale e la realizzazione di un rilevato sul lato Sud del limite di cava che contribuiranno al contenimento della dispersione delle polveri e delle emissioni sonore prodotte dall'impianto.
- l'area di intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000. Sebbene il sito ricada all'interno delle Unità Regionali di Connessione (RERU), le opere previste non comportano alcun incremento della superficie occupata (consumo di suolo). L'intervento si configura esclusivamente come una riorganizzazione logistica mediante lo spostamento dell'impianto di lavorazione inerti, operante in un ambito già antropizzato e consolidato dall'attività estrattiva.
- dall'esame della documentazione si rileva che *"lo spostamento dell'impianto non modifica in alcun modo l'assetto morfologico autorizzato della cava e permetterà di abbassare l'area di impianto di circa 15 metri rispetto alla quota attuale collocandolo dietro la fascia di rispetto stradale esistente mitigando in maniera rilevante la sua visibilità dall'esterno"* e che tale modifica non risulta, pertanto, avere impatti ulteriori sul paesaggio circostante.

Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA)

D.G.R. 1270/2020 - D.D. 2726/2021

CONSIDERATO che il progetto di modifica, rispetto all'attività/impianto esistente già autorizzata/o, non costituisce:

- un cambiamento significativo della localizzazione;
- una variazione significativa della tecnologia;
- un incremento significativo della dimensione.

VALUTATO altresì che la modifica progettata non determina un incremento significativo dei fattori di impatto rispetto all'impianto esistente già autorizzato.

RITIENE CHE IL PROGETTO IN ARGOMENTO NON COMPORTI NOTEVOLI RIPERCUSSIONI NEGATIVE SULL'AMBIENTE NÉ IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI E, DI CONSEGUENZA, POSSA ESSERE ESCLUSO SIA DAL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA, CHE DALLA VIA.

Si segnala infine che:

- i) la zona interessata dall'intervento si trova in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. g) ed m) del D.Lgs. 42/2004 (D.G.R. 5807 del 10/09/93 - Monte Città di Fallera);
- ii) la localizzazione del nuovo impianto di lavorazione degli inerti intercetta in parte una frana classificata con Codice 34D10056, Tipologia (SC) "*Frana per scivolamento rotazionale e/o traslativo*", Attività (Q) *Quiescente*, Grado di pericolosità P2.

Il presente Parere Unitario, formulato in conformità a quanto stabilito con D.G.R. 1270/2020, è approvato da questa Commissione CTR-VA e sottoscritto digitalmente dal Presidente della stessa.

Il Presidente della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali
(CTR-VA)